

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA



Rep. n. 199

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2019/2020. Periodo: 16 settembre 2019 - 28 febbraio 2020.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 13 (tredici) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 10 del 30 ottobre 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Lucia Luzzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus", con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi, III traversa snc, (partita



IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data 23 settembre 2019 che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 1044 del 30 agosto 2019 (n. 191/2019 del registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta tramite sistema MEPA, con richiesta di offerta (R.D.O.), per l'affidamento della gestione in oggetto, dell'importo a base d'asta di €. 137.518,44 (euro centotrentasettemilacinquecento diciotto/44) più IVA sul solo servizio mensa, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1044 del 30 agosto 2019, sono stati approvati il bando, il capitolato e la modulistica di gara ed è stata registrata la spesa complessiva sui fondi del bilancio comunale, secondo le modalità riportate nella determinazione dirigenziale anzidetta;

- che con determinazione dirigenziale n. 1137 del 20 settembre 2019 (n. 203/2019 del registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), sono stati approvati le operazioni gara relative all'affidamento della gestione dell'asilo

nido comunale anno scolastico 2019/2020 per un totale di circa n. 22 (ventidue) settimane effettive di apertura e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in favore della Cooperativa Sociale Vibo Salus, con sede in Jonadi (VV), che ha riportato il punteggio di 98,26/100.

- che l'importo di aggiudicazione, è di €. 130.639,00 (euro centotrentamila seicentotrentanove/00), comprensivo di IVA al 5% sul solo servizio mensa e dei costi per la sicurezza aziendale pari ad €. 1.306,39 (euro milletrecento sei/39);



- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della Cooperativa, richieste, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. d'ingresso n. 41416 del 01 ottobre 2019;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 18047180, regolare certificato DURC, valido sino al 07 gennaio 2020, agli atti prot. 51410 del 08 novembre 2019;

- che il servizio è stato avviato in data 18 settembre 2019, giusta comunicazione di inizio servizio inviata dalla Cooperativa, a mezzo mail, in



data 11 novembre 2019, agli atti prot. n. 51736 del 11 novembre 2019;

- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali – Ufficio Servizi Sociali.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato sotto la lettera "A" in formato digitale.

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Lucia Luzzo, Legale rappresentante della Cooperativa, ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,


n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa, nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Lucia Luzzu, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2019/2020.



Lucia Luzzu

Articolo 5: Durata del servizio.

Il servizio è stato avviato in data 18 settembre 2019 e si concluderà il 28 febbraio 2020, per un totale di circa n. 22 (ventidue) settimane effettive di apertura, con possibilità di prolungamento, per n. 50 bambini.

Il servizio sarà prestato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00 ed il sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00 (esclusi i periodi di Natale, di Pasqua e tutte le altre festività scolastiche).

Articolo 6: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari ad €. 130.639,00 (euro centotrentamila seicentotrentanove/00), comprensivo di IVA al 5% sul solo servizio mensa e dei costi per la sicurezza aziendale pari ad €. 1.306,39 (euro milletrecento sei/39);

Il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale a presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali

transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 8013250716 ed il codice CUP E46316001020006 assegnati all'intervento.

Articolo 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso: Banca Intesa Sanpaolo – Piazza San Carlo, n. 156 – 10121 Torino.

I dati identificativi del conto corrente, sono i seguenti:

numero conto corrente: 0061246

Codice IBAN: IT09S0335901600100000061246

Il soggetto delegato ad operare sul conto sopra indicato, in qualità di Legale rappresentante, è la sig.ra Luzza Lucia, nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc.

Articolo 9: Obblighi della "Cooperativa".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando e nel capitolato speciale, approvati con determinazione dirigenziale n. 1044 del 30 agosto 2019 (n. 191/2019 del registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), e secondo le modalità



Dei

integrative e migliorative proposte dalla ditta in sede di gara, con particolare riferimento all'offerta tecnica.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;



f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del Capitolato Speciale.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014,



convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità, stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 13: Subappalto e cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20 del Capitolato Speciale).

Articolo 14: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 6.532,00 (euro seimilacinquecentotrentadue/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1519499, rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano – Milano, in data 25 settembre 2019.


Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% come previsto dal D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2015, n. 2330 SM, rilasciata in data 29 aprile 2016 (data di prima emissione), con scadenza in data 27 aprile 2022, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.


Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 1233400004, con allegata quietanza di pagamento, valida fino al 10 febbraio 2020, rilasciata dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lamezia Terme, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.



Articolo 16: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama



all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento

nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.



La Cooperativa ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 assunti per come previsto dall'ex art. 4 della suddetta legge.

Articolo 19: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), Via Gandhi III trav. snc, pec: vibosalus@pec.it - mail: vibosalus@gmail.com -

Articolo 20: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.



Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 23 settembre 2019, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

Articolo 21: Registrazione.

Per la registrazione del presente contratto si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa, essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

Articolo 22: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

Articolo 23: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al capitolato e al disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 1044 del 30 agosto 2019 (n. 191/2019 del registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali). Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 24: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusiva-

mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza, nella qualità**

Lucia Luzza

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

Domenico Libero Scuglia



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017 tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme

pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.


Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8







Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC

che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza, nella qualità**

Lucia Luzza

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

Domenico Libero Scuglia

